



Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2015/2095(INI)

19.1.2016

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla situazione nel Mediterraneo e la necessità di un approccio globale dell'UE
in materia di immigrazione
(2015/2095(INI))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatori: Roberta Metsola, Kashetu Kyenge

INDICE

Pagina

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 3

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla situazione nel Mediterraneo e la necessità di un approccio globale dell'UE in materia di immigrazione (2015/2095(INI))

Il Parlamento europeo,

- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
- vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,
- visti la Convenzione di Ginevra del 1951 e i relativi protocolli aggiuntivi,
- vista la sua risoluzione del 29 aprile 2015 sulle recenti tragedie nel Mediterraneo e sulle politiche dell'UE in materia di migrazione e asilo¹,
- vista la sua risoluzione del 10 settembre 2015 sulla migrazione e i rifugiati in Europa²,
- visti i dibattiti tenutisi in seno alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo: il 14 aprile 2015 alla presenza del Commissario Avramopoulos; il 6 maggio sulla solidarietà e l'equa ripartizione della responsabilità, compresi gli obblighi di ricerca e soccorso; il 26 maggio sulla strategia di cooperazione con i paesi terzi; il 4 giugno sulla creazione di vie sicure e legali di accesso all'Unione europea e sull'attuazione del sistema europeo comune di asilo (CEAS); il 25 giugno sulla lotta al traffico criminale e alla tratta di migranti irregolari e al loro sfruttamento lavorativo, sulla creazione di canali legali adeguati per la migrazione economica e sulla gestione delle frontiere e la politica dei visti; il 2 luglio su come i fondi destinati agli affari interni sono spesi nel contesto delle migrazioni e dello sviluppo; il 6 luglio sul primo pacchetto di proposte della Commissione in seguito all'agenda europea sulla migrazione e sulla solidarietà e l'equa ripartizione della responsabilità, compresi gli obblighi di ricerca e soccorso, e sulla creazione di vie sicure e legali per l'accesso dei richiedenti asilo e dei rifugiati all'Unione europea; il 16 luglio, alla presenza di esperti, sui fondi dell'UE per le politiche migratorie, sulle politiche, le prassi e i dati sui minori non accompagnati negli Stati membri dell'UE e in Norvegia, sulla cooperazione dell'UE con i paesi terzi nel campo della migrazione e su nuovi scenari per la legislazione in materia di migrazione economica; il 22 settembre sul secondo pacchetto di proposte della Commissione in seguito all'agenda sulla migrazione; il 23 settembre con i parlamenti nazionali sull'approccio basato sui punti di crisi ("hotspot") e sulla gestione della migrazione a livello nazionale e locale; il 19 ottobre sulla lotta al traffico e alla tratta di migranti irregolari e al loro sfruttamento lavorativo; il 10 novembre sulla comunicazione della Commissione dal titolo "Gestire la crisi dei rifugiati: stato di attuazione delle azioni prioritarie intraprese nel quadro dell'agenda europea sulla

¹ Testi approvati, P8_TA(2015)0176.

² Testi approvati, P8_TA(2015)0317.

- migrazione" (COM(2015)0510); il 19 novembre sui finanziamenti interni ed esterni dell'UE relativi alla politica in materia di migrazione e di asilo; il 10 dicembre sulla cooperazione dell'UE con i paesi terzi nel campo della migrazione; il 21 dicembre sulla gestione delle frontiere e la politica dei visti, sull'attuazione efficace del CEAS e sulla creazione di canali legali adeguati per la migrazione economica,
- visti i dibattiti tenutisi il 1° aprile nella riunione congiunta della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per lo sviluppo sul nesso tra sviluppo e migrazione, e il 15 settembre nella riunione congiunta della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per gli affari esteri e della sottocommissione per i diritti dell'uomo sul rispetto dei diritti umani nel contesto dei flussi migratori nel Mediterraneo,
 - viste le relazioni della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni sulle visite effettuate dalle sue delegazioni a Lampedusa riguardo alle operazioni di ricerca e soccorso nel settembre 2015 e in Tunisia riguardo alla cooperazione con i paesi terzi in materia di migrazione, asilo e controllo delle frontiere nell'ottobre 2015, e vista la relazione della commissione per i bilanci e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni sulla visita della loro delegazione congiunta in Sicilia su come affrontare la pressione migratoria nella regione, anche, in particolare, dal punto di vista del bilancio, nel luglio 2015,
 - visto il piano d'azione della Commissione in dieci punti sulla migrazione presentato nella sessione congiunta del Consiglio "Affari esteri" e "Affari interni" del 20 aprile 2015 a Lussemburgo,
 - vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Agenda europea sulla migrazione" (COM(2015)0240),
 - vista la decisione (PESC) 2015/778 del Consiglio relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED),
 - vista la decisione di avviare la seconda fase dell'operazione EUNAVFOR MED, rinominata operazione Sophia, presa dagli ambasciatori dell'UE in seno al comitato politico e di sicurezza¹,
 - vista la risoluzione 2240 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del 9 ottobre 2015,
 - vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Piano d'azione dell'UE contro il traffico di migranti (2015-2020)" (COM(2015)0285),
 - visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione sull'attuazione del regolamento Eurodac in merito all'obbligo di rilevamento delle impronte digitali (SWD(2015)0150),
 - viste la raccomandazione della Commissione relativa a un programma di reinsediamento europeo (C(2015)3560 final) e le conclusioni dei rappresentanti dei

¹ <http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2015/09/28-eunavfor/>.

governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio sul reinsediamento mediante programmi multilaterali e nazionali di 20 000 persone in evidente bisogno di protezione internazionale, presentate in occasione della riunione del Consiglio "Giustizia e affari interni" del 20 luglio 2015,

- vista la nota esplicativa della Commissione sull'approccio basato sui punti di crisi,
- vista la decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia,
- vista la decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia,
- vista la proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di ricollocazione di crisi e modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione nello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (COM(2015)0450),
- vista la proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri ai fini della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale e che modifica la direttiva 2013/32/UE (COM(2015)0452),
- vista la comunicazione della Commissione intitolata "Piano d'azione dell'UE sul rimpatrio" (COM(2015)0453),
- visti la raccomandazione della Commissione che istituisce un manuale comune sul rimpatrio che le autorità competenti degli Stati membri devono utilizzare nell'espletamento dei compiti connessi al rimpatrio (C(2015)6250) e il relativo allegato,
- vista la comunicazione della Commissione sulle norme di aggiudicazione degli appalti pubblici in relazione all'attuale crisi nel settore dell'asilo (COM(2015)0454),
- vista la comunicazione congiunta della Commissione dal titolo "Affrontare la crisi dei rifugiati in Europa: il ruolo dell'azione esterna dell'UE" (JOIN(2015)40),
- vista la decisione della Commissione sull'istituzione di un fondo fiduciario di emergenza dell'Unione europea per la stabilità e la lotta contro le cause profonde della migrazione irregolare e del fenomeno degli sfollati in Africa (C(2015)7293),
- visti la comunicazione della Commissione dal titolo "Gestire la crisi dei rifugiati: misure operative, finanziarie e giuridiche immediate nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione" (COM(2015)0490) e relativi allegati,
- visti la comunicazione della Commissione dal titolo "Gestire la crisi dei rifugiati: stato

di attuazione delle azioni prioritarie intraprese nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione" (COM(2015)0510) e relativi allegati,

- viste la comunicazione della Commissione dal titolo "Una guardia costiera e di frontiera europea e una gestione efficiente delle frontiere esterne dell'Europa" (COM(2015)0673) e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (COM(2015)0671), la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un documento di viaggio europeo per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (COM(2015)0668), la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda il rafforzamento delle verifiche nelle banche dati pertinenti alle frontiere esterne (COM(2015)0670), la proposta di decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio della Svezia, conformemente all'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio e all'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio che istituiscono misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (COM(2015)0677), e la raccomandazione della Commissione per un programma volontario di ammissione umanitaria gestito con la Turchia (C(2015)9490),
- viste le conclusioni adottate dal Consiglio europeo nella sua riunione straordinaria del 23 aprile 2015, nella sua riunione del 25 e 26 giugno 2015, nella riunione informale dei capi di Stato o di governo dell'UE sulla migrazione del 23 settembre 2015, nella sua riunione del 15 ottobre 2015 e nella sua riunione del 17 e 18 dicembre 2015,
- viste le conclusioni adottate dal Consiglio sui paesi di origine sicuri nella riunione del 20 luglio 2015, sulla migrazione nella riunione del 20 luglio 2015, sul futuro della politica di rimpatrio nella riunione dell'8 ottobre 2015, sulla migrazione nella riunione del 12 ottobre 2015, sulle misure per far fronte alla crisi dei rifugiati e dei migranti nella riunione del 9 novembre 2015, e sull'apolidia nella riunione del 4 dicembre 2015,
- viste le conclusioni della Presidenza adottate il 14 settembre 2015,
- viste le conclusioni adottate dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti il 20 luglio 2015 in sede di Consiglio, sul reinsediamento mediante programmi multilaterali e nazionali di 20 000 persone in evidente bisogno di protezione internazionale,
- visto il piano d'azione congiunto UE-Turchia del 15 ottobre 2015,
- viste la dichiarazione della conferenza ad alto livello sulla rotta del Mediterraneo orientale e dei Balcani occidentali, adottata l'8 ottobre 2015, e la dichiarazione dei leader sui flussi di rifugiati lungo la rotta dei Balcani occidentali, adottata nella riunione del 25 ottobre 2015,
- visti il piano d'azione e la dichiarazione politica adottati al vertice UE-Africa sulla migrazione, tenutosi a La Valletta nei giorni 11 e 12 novembre 2015,
- visti il lavoro e le relazioni dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), in

- particolare la relazione annuale sulla situazione dell'asilo nell'Unione europea nel 2014 e le Asylum Trends (tendenze in materia di asilo) mensili,
- visti i lavori e le relazioni di Frontex, in particolare l'analisi annuale dei rischi 2015 e le relazioni trimestrali della sua rete di analisi dei rischi,
 - visti i lavori e le relazioni di Europol, in particolare la squadra operativa congiunta MARE,
 - visti i lavori e le relazioni di Eurojust, in particolare le relazioni sulla tratta di esseri umani,
 - visti i lavori, le relazioni annuali e gli studi dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), in particolare gli studi sulle forme gravi di sfruttamento del lavoro e sulla criminalizzazione dei migranti in situazione irregolare e delle persone che prestano loro assistenza,
 - visti gli studi del dipartimento tematico C sull'attuazione dell'articolo 80 TFUE, su nuove strategie, modalità e mezzi d'accesso alternativi alle procedure d'asilo per i richiedenti protezione internazionale, su nuovi scenari per la legislazione in materia di immigrazione di manodopera nell'UE, sul rafforzamento del sistema europeo comune di asilo e sulle alternative al sistema di Dublino, e sulla cooperazione dell'UE con i paesi terzi nel campo della migrazione, e visti lo studio del dipartimento tematico D sui fondi dell'UE per le politiche migratorie: analisi di efficienza e migliori pratiche per il futuro, e lo studio del dipartimento tematico EXPO sui migranti nel Mediterraneo: protezione dei diritti umani,
 - visti gli studi della rete europea sulle migrazioni (REM), in particolare lo studio sulle politiche, le prassi e i dati sui minori non accompagnati,
 - visti i lavori e le relazioni dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati,
 - visti i lavori e le relazioni del Relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani dei migranti,
 - visti i lavori e le relazioni dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM),
 - visti i lavori e le relazioni dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine,
 - visto il parere del Comitato delle regioni – Agenda europea sulla migrazione, approvato nella 115a seduta plenaria del 3-4 dicembre 2015,
 - visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo sull'agenda europea sulla migrazione e sul piano d'azione dell'UE contro il traffico di migranti,
 - vista la propria risoluzione del 17 dicembre 2014 sulla situazione nel Mediterraneo e la necessità di un approccio globale dell'UE alle migrazioni¹,
 - visto il documento di lavoro sull'articolo 80 – solidarietà ed equa ripartizione delle

¹ Testi approvati, P8_TA(2014)0105.

responsabilità, compresi gli obblighi di ricerca e soccorso,

- visto il documento di lavoro sulla lotta al traffico criminale e alla tratta di migranti irregolari e al loro sfruttamento lavorativo,
 - visto il documento di lavoro sulla gestione delle frontiere e la politica dei visti, compreso il ruolo di Frontex e di altre agenzie pertinenti,
 - visto il documento di lavoro sulla creazione di vie sicure e legali di accesso all'UE per i richiedenti asilo e i rifugiati, ivi compresa la politica di reinsediamento dell'Unione e le corrispondenti politiche di integrazione,
 - visto il documento di lavoro sullo sviluppo di canali legali adeguati per la migrazione economica,
 - visto il documento di lavoro sui finanziamenti interni ed esterni dell'UE relativi alla politica in materia di migrazione e di asilo,
 - visto il documento di lavoro sull'attuazione efficace del CEAS, ivi incluso il ruolo dell'EASO,
 - visti l'articolo 52 e l'allegato XVII del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per i bilanci, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e della commissione per le petizioni (A8-0000/2016),
- A. considerando che, nella sua risoluzione del 17 dicembre 2014, ha incaricato la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni di valutare le varie politiche in gioco, sviluppare una serie di raccomandazioni e presentare una relazione d'iniziativa strategica in Aula;
- B. considerando che, stando ai dati di Frontex¹, nei primi undici mesi del 2015, sono stati rilevati 1,55 milioni di persone che tentavano di attraversare irregolarmente le frontiere esterne dell'UE, il che costituisce un record storico rispetto ai 282 000 migranti giunti in Europa nel corso dell'intero 2014; che, secondo i dati OIM/UNICEF, il 20% circa della totalità dei migranti che arrivano via mare è costituito da bambini²;
- C. considerando che, secondo i dati dell'EASO³, nei primi dieci mesi del 2015 sono state presentate nell'UE oltre 1 milione di domande di protezione internazionale, con numeri

¹ Frontex news, <http://frontex.europa.eu/news/number-of-migrants-arriving-in-greece-dropped-by-half-in-november-cITv3V>.

² OIM e UNICEF, Data Brief: Migrazione di bambini verso l'Europa, http://www.iom.int/sites/default/files/press_release/file/IOM-UNICEF-Data-Brief-Refugee-and-Migrant-Crisis-in-Europe-30.11.15.pdf.

³ Bollettino EASO, novembre-dicembre 2015, https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO-Newsletter-NOV-DEC_-20151.pdf.

in costante incremento da aprile, mentre la quota di domande ripetute è andata contemporaneamente diminuendo; che per il 9% circa dei richiedenti si tratterebbe di minori non accompagnati;

- D. considerando che, secondo l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, nel 2015 oltre 3 771 persone sono state segnalate come morte o disperse nel Mediterraneo¹;

Articolo 80 TFUE – Solidarietà ed equa ripartizione della responsabilità, compresi gli obblighi di ricerca e soccorso

- E. considerando che l'articolo 80 TFUE pone i principi di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità al cuore dell'intero sistema dell'Unione, fornendo una base giuridica per l'attuazione di questi principi nelle politiche dell'Unione in materia di asilo, migrazione e controllo delle frontiere;
- F. considerando che la solidarietà può assumere la forma della solidarietà interna ed esterna; che la ricollocazione, il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia di asilo, le misure operative di sostegno, un'interpretazione proattiva dell'attuale regolamento di Dublino e la direttiva sulla protezione temporanea sono tutti strumenti di solidarietà interna, mentre il reinsediamento, l'ammissione umanitaria nonché la ricerca e il soccorso in mare promuovono la solidarietà esterna;

Lotta alle attività criminali di traffico, tratta e sfruttamento lavorativo dei migranti irregolari

- G. considerando che il traffico, la tratta e lo sfruttamento lavorativo dei migranti sono fenomeni giuridici distinti che richiedono risposte adeguatamente mirate, mentre spesso si sovrappongono nella pratica; che le reti criminali di traffico e tratta possono cambiare molto rapidamente il proprio modus operandi, il che richiede un rapido adeguamento delle risposte sulla base dei dati più recenti e accurati;
- H. considerando che la lotta contro il traffico, la tratta e lo sfruttamento lavorativo dei migranti necessita risposte di breve, medio e lungo termine, fra cui misure per smantellare le reti criminali e assicurare i criminali alla giustizia, la raccolta e l'analisi dei dati, misure per proteggere le vittime e rimpatriare i migranti che soggiornano irregolarmente, come pure la cooperazione con i paesi terzi e strategie a lungo termine per affrontare la domanda di persone oggetto di traffico e tratta nonché le cause all'origine della migrazione, che spingono le persone nelle mani di trafficanti criminali;

Gestione delle frontiere e politica dei visti, compreso il ruolo di Frontex e di altre agenzie competenti

- I. considerando che è in corso di applicazione la procedura legislativa ordinaria per varie proposte della Commissione in materia di frontiere e politica dei visti, in particolare la proposta di regolamento relativo al Codice dei visti dell'Unione (rifusione) (2014/0094 COD), la proposta di regolamento che istituisce un visto turistico (2014/0095 COD) e la proposta di regolamento relativo al modello uniforme per i visti: sicurezza (2015/0134 COD); che sono state recentemente avviate dalla Commissione nuove proposte in

¹ OIM, Progetto migranti dispersi, <http://missingmigrants.iom.int/>.

questo settore che saranno esaminate nel quadro della procedura legislativa ordinaria;

- J. considerando che l'abolizione dei controlli alle frontiere interne deve andare di pari passo con la gestione efficace delle frontiere esterne, elevati standard comuni, lo scambio effettivo di informazioni tra gli Stati membri e il pieno rispetto dei diritti fondamentali di ciascuno;
- K. considerando che l'attuale codice dei visti consente agli Stati membri di discostarsi dai normali criteri di ammissibilità di una domanda di visto "per motivi umanitari" (articoli 19 e 25);

Sviluppo di vie sicure e legali per l'accesso dei richiedenti asilo e dei rifugiati nell'UE, comprese la politica di reinsediamento e le corrispondenti politiche di integrazione dell'Unione

- L. considerando che l'86 % della platea mondiale di rifugiati è ospite di paesi non industrializzati; che le reti criminali e i trafficanti sfruttano la disperazione di chi cerca di entrare nell'Unione europea sfuggendo alle persecuzioni o alla guerra;
- M. considerando che le vie sicure e legali di accesso dei rifugiati all'UE sono limitate e molti continuano a correre il rischio di avviarsi su vie pericolose; che la creazione di nuove vie sicure e legali per l'accesso nell'UE dei richiedenti asilo e dei rifugiati, sulla base della legislazione e delle pratiche esistenti, consentirebbe all'UE e agli Stati membri di avere una migliore panoramica delle esigenze di protezione e dell'afflusso nell'UE e di minare il modello di business dei trafficanti;

Strategia di cooperazione con i paesi terzi, in particolare per quanto riguarda i programmi di protezione regionale, il reinsediamento, i rimpatri e per affrontare le cause profonde della migrazione

- N. considerando che la cooperazione tra UE e paesi terzi si sviluppa attraverso strumenti politici, come i dialoghi regionali, i dialoghi bilaterali, le agende comuni per la migrazione e la mobilità e i partenariati per la mobilità, attraverso strumenti giuridici come le clausole di migrazione in "accordi globali", accordi di riammissione, accordi di facilitazione del visto e accordi di esenzione dai visti nonché attraverso strumenti operativi quali i programmi di protezione regionale (PPR), i programmi di protezione e sviluppo regionale (PPSR), gli accordi di lavoro Frontex e la cooperazione EASO con i paesi terzi;
- O. considerando che singoli Stati membri continuano a sviluppare un'intensa azione esterna sulla migrazione a livello bilaterale;
- P. considerando che l'UE ha intensificato la propria cooperazione esterna con i paesi terzi nel settore della migrazione e dell'asilo, onde rispondere adeguatamente all'attuale crisi dei rifugiati, e ha lanciato nuove iniziative di cooperazione quali il piano d'azione comune UE-Turchia, gli impegni assunti sulle rotte dei Balcani occidentali e il piano d'azione adottato al vertice della Valletta;

Sviluppo di adeguati canali legali per la migrazione economica

- Q. considerando che la popolazione in età lavorativa nell'UE dovrebbe diminuire di 7,5 milioni entro il 2020; che le proiezioni relative all'andamento delle esigenze del mercato nell'UE indicano carenze emergenti e future in settori specifici; che i cittadini di paesi terzi devono affrontare molte difficoltà ad ottenere il riconoscimento delle loro qualifiche estere, e quindi tendono ad essere troppo qualificati per i rispettivi lavori;
- R. considerando che l'attuale approccio dell'UE alla migrazione per lavoro è frammentato, con numerose direttive concentrate su determinate categorie di lavoratori e di cittadini di paesi terzi che sono autorizzati, a determinate condizioni, a lavorare; che tale approccio può servire solo per soddisfare esigenze specifiche di breve respiro;

Analisi delle modalità di spesa dei fondi destinati agli affari interni nel contesto delle migrazioni e dello sviluppo, compresi i fondi di emergenza

- S. considerando che esistono vari strumenti finanziari UE per finanziare le azioni degli Stati membri e dei paesi terzi in materia di migrazione, asilo e gestione delle frontiere; che, in particolare, i fondi per gli Stati membri sono assegnati principalmente attraverso il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF) e il Fondo per la sicurezza interna (ISF), ma che numerosi altri programmi e fondi possono essere utilizzati per le attività connesse alla migrazione; che i finanziamenti ai paesi terzi, pur essendo principalmente stanziati attraverso SCS, sono amministrati da numerose direzioni generali della Commissione e dal SEAE;
- T. considerando che l'attuale frammentazione delle linee di bilancio e delle responsabilità può rendere difficile fornire una panoramica completa delle modalità di utilizzo dei fondi e persino quantificare esattamente quanto l'UE spenda in materia di migrazione;

Efficace attuazione del CEAS, compreso il ruolo dell'EASO

- U. considerando che il CEAS include una serie di regole comuni per una politica comune in materia di asilo, uno status uniforme in materia di asilo e procedure di asilo comuni valide in tutta l'Unione; che, tuttavia, molti segnali di allarme, tra cui le decisioni di infrazione adottate dalla Commissione, evidenziano che il CEAS non è stato pienamente applicato in vari Stati membri; che l'applicazione è essenziale al fine di armonizzare le legislazioni nazionali e promuovere la solidarietà tra gli Stati membri e che gli Stati membri possono chiedere l'assistenza dell'EASO per soddisfare gli standard richiesti dal CEAS; che l'armonizzazione delle condizioni di accoglienza e delle procedure di asilo può evitare di creare pressioni eccessive su paesi che offrono condizioni migliori ed è fondamentale per la condivisione di responsabilità;
- V. considerando che gli attuali meccanismi del sistema di Dublino non sono riusciti a essere obiettivi, a stabilire criteri equi per la ripartizione della responsabilità per le domande di protezione internazionale e a fornire un accesso rapido alla protezione; che il sistema non viene applicato in pratica e sono state adottate deroghe esplicite con due decisioni del Consiglio sulla ricollocazione temporanea; che la Commissione ha annunciato una proposta per un'opportuna revisione del regolamento di Dublino III entro marzo 2016;

Solidarietà

1. sottolinea che la solidarietà deve essere il principio su cui si basa l'azione dell'Unione in materia di migrazione; rileva che il principio di solidarietà, quale sancito dall'articolo 80 TFUE, riguarda le politiche di asilo, migrazione e controllo delle frontiere; è del parere che l'articolo 80 fornisca una base giuridica "congiuntamente" agli articoli 77-79 TFUE per attuare il principio di solidarietà in tali settori;

Ricerca e soccorso

2. parte dal presupposto che salvare vite deve essere una priorità assoluta e che sia essenziale un corretto finanziamento, a livello di Unione e di Stati membri, per le operazioni di ricerca e soccorso; rileva che si è verificato un incremento degli arrivi irregolari per via marittima, così come un allarmante aumento dei decessi in mare, e che è tuttora necessaria una risposta dell'Europa;
3. ricorda che salvare vite è un atto di solidarietà nei confronti delle persone in pericolo, ma anche un obbligo giuridico di diritto internazionale, in quanto l'articolo 98 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare - ratificata da tutti gli Stati membri e dalla stessa Unione - richiede che si presti assistenza a chiunque si trovi in pericolo in mare;
4. ritiene che una risposta permanente, solida ed efficace dell'Unione nelle operazioni di ricerca e soccorso in mare sia fondamentale per scongiurare un ulteriore incremento delle perdite di vite umane tra i migranti che tentano di attraversare il Mediterraneo;
5. suggerisce al riguardo che occorre rafforzare le capacità di ricerca e soccorso e che i governi degli Stati membri devono mobilitare maggiori risorse – in termini di assistenza e mezzi finanziari – nel contesto di un'operazione umanitaria a livello UE dedicata alla ricerca, al soccorso e all'assistenza dei migranti in pericolo che consenta di metterli in salvo nel luogo sicuro più vicino;
6. sottolinea che i comandanti privati o le organizzazioni non governative (ONG), che assistono veramente le persone in pericolo in mare, non devono rischiare sanzioni per aver fornito tale assistenza; ritiene che la marina mercantile non dovrebbe fornire un'opzione alternativa al soddisfacimento degli obblighi degli Stati membri e dell'Unione in materia di ricerca e soccorso;

Affrontare la tratta e il traffico criminale di esseri umani

7. chiede una chiara distinzione tra chi viene fatto entrare illegalmente nell'Unione e chi è vittima della tratta verso l'Unione in quanto, se è vero che la risposta strategica deve essere debitamente integrata, è altrettanto vero che essa deve essere correttamente mirata; dichiara che, in termini generali, il traffico criminale di migranti consiste nell'agevolare l'ingresso irregolare di una persona in uno Stato membro, mentre la tratta di esseri umani consiste nel reclutamento, nel trasporto o nell'accoglienza di una persona ricorrendo a metodi violenti, ingannevoli o abusivi a fini di sfruttamento;
8. ritiene che un approccio globale alla migrazione debba necessariamente prevedere misure volte a smantellare le attività delle reti criminali coinvolte nella tratta e nel

traffico di persone;

9. si compiace del ruolo positivo svolto sinora dalle navi militari nel salvataggio di vite in mare e nello smantellamento delle reti criminali; sostiene gli obiettivi di operazioni della marina, come l'operazione Sophia, e sottolinea la necessità di proteggere le vite umane, ponendo l'accento sul fatto che tutti gli aspetti dell'operazione dovrebbero garantire che si protegga la vita dei migranti;
10. sottolinea che le operazioni militari non dovrebbero costituire l'aspetto predominante di un qualsivoglia approccio olistico alla migrazione e ribadisce che l'operazione Sophia non deve distrarre mezzi già dispiegati nel Mediterraneo dal salvataggio di vite in mare;

Ruolo delle agenzie dell'Unione nella lotta contro il traffico criminale

11. fa presente che, dal momento che i criminali possono cambiare molto rapidamente il loro *modus operandi*, e lo fanno, le risposte politiche devono adeguarsi ai dati più recenti e accurati; registra come positivo passo in avanti il fatto che il 27 maggio 2015 la Commissione ha adottato un piano d'azione dell'Unione contro il traffico di migranti (il "piano d'azione sul traffico"), nel cui contesto prevede la creazione di un gruppo di contatto delle agenzie dell'Unione sul traffico di migranti, per rafforzare la cooperazione operativa e lo scambio di informazioni tra esse;
12. sottolinea che occorre fare pieno uso degli strumenti esistenti, ad esempio le analisi dei rischi realizzate dalle agenzie; osserva che le agenzie dell'Unione, oltre a cooperare pienamente tra loro, devono anche intensificare la collaborazione con gli Stati membri; rileva che un migliore coordinamento degli sforzi dovrebbe comprendere la raccolta di dati a livello nazionale e il loro inoltro alle agenzie;

Ricollocazione

13. ricorda che il processo di ricollocazione – cioè il trasferimento di un richiedente protezione internazionale, o di un beneficiario di protezione internazionale, da uno Stato membro a un altro – è un esempio pratico di solidarietà all'interno dell'Unione; ricorda inoltre che il Parlamento europeo ha chiesto fin dal 2009 un meccanismo vincolante per la distribuzione dei richiedenti asilo fra tutti gli Stati membri;
14. rileva che lo scorso anno il Consiglio ha adottato due decisioni per misure temporanee di ricollocazione nell'Unione (le "decisioni di ricollocazione")¹, le quali comportano il trasferimento di richiedenti protezione internazionale dalla Grecia e dall'Italia in altri Stati Membri; osserva che, sebbene le decisioni di ricollocazione non eliminino le vigenti norme di Dublino sull'attribuzione della competenza, esse costituiscono però una "deroga temporanea" a tali norme;
15. ritiene che l'istituzione di misure urgenti di ricollocazione sia un passo nella giusta direzione, e invita gli Stati membri ad adempiere quanto prima i loro obblighi connessi a tali misure;
16. ricorda che, ai fini delle decisioni di ricollocazione di cui sopra, la ricollocazione si

¹ Decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio e decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio.

applica solo alle nazionalità per le quali la percentuale di decisioni positive di riconoscimento della protezione internazionale nell'Unione è stata pari o superiore al 75 %, nel trimestre precedente, in base ai dati Eurostat; osserva che le decisioni di ricollocazione interesseranno un numero relativamente piccolo di persone, escludendo il gran numero di richiedenti provenienti da altri paesi terzi, che non possono essere ricollocati in forza di tali decisioni;

17. osserva inoltre che gli Stati membri di primo arrivo dovranno quindi trattare le domande d'asilo più complesse (e i ricorsi più complessi), organizzare periodi di accoglienza più lunghi, e organizzare e coordinare i rimpatri delle persone cui alla fine non sarà riconosciuto il diritto alla protezione internazionale;
18. è del parere che, oltre ai criteri contenuti nelle decisioni di ricollocazione, vale a dire il PIL dello Stato membro, la popolazione dello Stato membro, il tasso di disoccupazione nello Stato membro e i numeri di richiedenti asilo nello Stato membro in passato, occorra prendere in considerazione altri due criteri, vale a dire le dimensioni del territorio dello Stato membro e la densità di popolazione dello Stato membro;
19. ritiene che nell'eseguire le ricollocazioni si dovrebbe tener conto, per quanto possibile nella pratica, delle preferenze del richiedente; riconosce che questo è un modo di scoraggiare i movimenti secondari e incoraggiare i richiedenti stessi ad accettare le decisioni in materia di ricollocazione, ma che ciò non dovrebbe bloccare il processo di ricollocazione;

Reinsediamento

20. ritiene che il reinsediamento sia una delle opzioni privilegiate per concedere un accesso sicuro e legale all'Unione ai rifugiati e a coloro che hanno bisogno di protezione internazionale, qualora i rifugiati stessi non possano far ritorno nei loro paesi d'origine, né possano ricevere una protezione efficace o essere integrati nel paese ospitante;
21. osserva inoltre che il reinsediamento sotto gli auspici dell'UNHCR è un programma umanitario consolidato e un utile strumento per gestire arrivi ordinati nel territorio degli Stati membri di persone che hanno bisogno di protezione internazionale;
22. sottolinea che, dati i flussi senza precedenti di migranti che hanno raggiunto e continuano a raggiungere le frontiere esterne dell'Unione, e dato il costante aumento del numero di persone che chiedono protezione internazionale, l'Unione ha bisogno di un approccio legislativo vincolante e obbligatorio in materia di reinsediamento, quale enunciato nell'agenda della Commissione sulla migrazione; raccomanda che tale approccio, per avere un impatto, preveda il reinsediamento di un numero significativo di rifugiati rispetto al numero complessivo dei rifugiati che chiedono protezione internazionale nell'Unione;
23. sottolinea che è necessario un programma permanente di reinsediamento su scala UE, con la partecipazione obbligatoria degli Stati membri, che preveda il reinsediamento di un numero significativo di rifugiati, tenendo conto del numero complessivo di rifugiati che chiedono protezione nell'Unione;

Ammissione umanitaria

24. ricorda che l'ammissione umanitaria può essere utilizzata quale complemento del reinsediamento per dare protezione urgente, spesso di natura temporanea, quando ve n'è bisogno, ai soggetti più vulnerabili, ad esempio i minori non accompagnati o i rifugiati con disabilità;
25. sottolinea che, nella misura in cui il reinsediamento rimane non disponibile per i cittadini di paesi terzi, tutti gli Stati membri andrebbero incoraggiati a istituire e attuare programmi di ammissione umanitaria;

Visti umanitari

26. ricorda che i visti umanitari danno modo, a persone che hanno bisogno di protezione internazionale, di entrare in un paese terzo per chiedere asilo; invita gli Stati membri ad avvalersi di tutte le possibilità esistenti per fornire visti umanitari presso le ambasciate e gli uffici consolari dell'Unione nei paesi d'origine o di transito;

Sistema europeo comune di asilo (CEAS)

27. fa presente che sono necessarie altre iniziative per garantire che il CEAS (Common European Asylum System) diventi un sistema davvero uniforme;
28. ricorda che per migliorare l'armonizzazione è assolutamente necessaria una valutazione globale (sotto forma di relazioni di valutazione della Commissione) dell'attuazione di questo pacchetto, seguita da rapidi interventi qualora l'attuazione sia insoddisfacente in taluni Stati membri;
29. osserva, ad esempio, che le domande inammissibili, le domande reiterate, le procedure accelerate e le procedure di frontiera sono tutte casi specifici in cui la rifusione della direttiva sulle procedure d'asilo ha cercato di realizzare un delicato equilibrio tra l'efficienza del sistema e i diritti dei richiedenti; sottolinea che tale equilibrio può essere conseguito solo se la legislazione è attuata pienamente e correttamente;

Revisione del regolamento Dublino III

30. osserva che il funzionamento del regolamento Dublino III¹ ha fatto nascere molti interrogativi riguardo all'equità e alla solidarietà nella determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale; rileva che il sistema attuale non tiene sufficientemente conto della particolare pressione migratoria a cui sono sottoposti gli Stati membri situati ai confini esterni dell'Unione; ritiene che l'Unione europea debba ammettere le difficoltà attualmente esistenti riguardo alla logica di Dublino e debba sviluppare opzioni di solidarietà sia tra i suoi Stati membri che tra i migranti interessati;
31. mette in rilievo che la pressione esercitata dal crescente numero di migranti che

¹ Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).

giungono nell'Unione sul sistema creato dal regolamento di Dublino ha mostrato che il sistema, così com'è attuato, ha ampiamente mancato i suoi due obiettivi primari: stabilire criteri obiettivi ed equi per l'attribuzione della competenza e assicurare rapido accesso alla protezione internazionale;

32. rileva inoltre che, allo stesso tempo, rimane alta l'incidenza dei movimenti secondari attraverso l'Unione; ritiene essere del tutto evidente che il sistema di Dublino, fin dalla sua creazione, non è stato concepito per ripartire la responsabilità tra gli Stati membri, bensì ha avuto come scopo principale la rapida attribuzione ad un unico Stato membro della competenza per il trattamento di una domanda d'asilo;
33. raccomanda che i criteri su cui si basano le due decisioni di ricollocazione siano direttamente incorporati nelle norme ordinarie dell'Unione per l'attribuzione della competenza; sottolinea che in sede di revisione del regolamento di Dublino occorre riflettere sull'importanza di definire taluni richiedenti asilo come "richiedenti in evidente bisogno di protezione internazionale", poiché dei migranti e rifugiati che non rientrano in tale categoria dovrebbe ancora occuparsi – almeno in base al sistema attuale – lo Stato membro di primo arrivo;
34. è del parere che l'Unione europea debba assicurare agli Stati membri che ricevono il maggior numero di domande d'asilo un sostegno finanziario e tecnico proporzionato e adeguato; ritiene che la solidarietà e le misure per la condivisione della responsabilità abbiano la loro ragione fondamentale nella necessità di migliorare la qualità e il funzionamento del CEAS;
35. fa presente che una possibile opzione per una revisione di fondo del sistema di Dublino consisterebbe nell'istituire la raccolta centralizzata delle domande a livello di Unione – considerando ciascun richiedente asilo come una persona che cerca asilo nell'Unione, vista come un tutto unico, e non in un singolo Stato membro – e nell'istituire un sistema centrale per l'attribuzione della competenza per tutti coloro che chiedono asilo nell'Unione; suggerisce che tale sistema potrebbe prevedere determinate soglie relative per Stato membro, al di sopra delle quali non potrebbero essere effettuate altre attribuzioni di competenza finché tutti gli altri Stati membri non abbiano raggiunto la propria soglia, il che potrebbe probabilmente contribuire a scoraggiare i movimenti secondari, poiché tutti gli Stati membri sarebbero pienamente coinvolti nel sistema centralizzato e non avrebbero più una competenza individuale per l'assegnazione di richiedenti ad altri Stati membri; ritiene che tale sistema potrebbe funzionare sulla base di un certo numero di punti di crisi ("hotspot"), a partire dai quali dovrebbe aver luogo la distribuzione nell'Unione; sottolinea che qualunque nuovo sistema per la determinazione della competenza dovrà tener conto dei concetti chiave di unità familiare e di interesse superiore del minore;

Riconoscimento reciproco

36. osserva che attualmente gli Stati membri riconoscono le decisioni in materia di asilo adottate da altri Stati membri solo quando sono negative; ribadisce che il riconoscimento reciproco da parte degli Stati membri delle decisioni positive in materia di asilo costituisce un passo logico verso la corretta attuazione dell'articolo 78, paragrafo 2, lettera a), del TFUE, il quale prevede "uno status uniforme in materia di asilo (...) valido in tutta l'Unione";

Direttiva sulla protezione temporanea

37. ricorda che, in caso di afflusso massiccio, la Commissione, di propria iniziativa o previo esame di una richiesta presentata da uno Stato membro, può proporre l'attivazione della direttiva 2001/55/CE del Consiglio sulla protezione temporanea (la "direttiva sulla protezione temporanea")¹; osserva che l'attivazione effettiva richiede una decisione del Consiglio adottata a maggioranza qualificata; fa presente che la direttiva dovrebbe essere attivata quando vi è il rischio che il sistema d'asilo dell'Unione non sia in grado di far fronte all'afflusso massiccio o all'imminente afflusso massiccio di sfollati; mette tuttavia in evidenza che, dalla sua adozione nel 2001, la direttiva sulla protezione temporanea non è mai stata attivata;
38. rileva che la direttiva sulla protezione temporanea prevede anche l'eventualità dell'evacuazione di sfollati da paesi terzi, e che tale evacuazione consentirebbe l'uso di corridoi umanitari, in cooperazione con l'UNHCR, con l'obbligo per gli Stati membri di fornire all'occorrenza ogni agevolazione utile per l'ottenimento dei visti;
39. ritiene che i sistemi di asilo di alcuni Stati membri che si trovano in prima linea siano già chiaramente sovraccarichi e che si sarebbe dovuto fare ricorso alla direttiva sulla protezione temporanea, secondo la sua stessa logica; chiede in ogni caso che in sede di revisione di tale direttiva si stabilisca una chiara definizione di "afflusso massiccio"; ritiene che tale revisione della direttiva sulla protezione temporanea possa far parte del riesame del sistema di Dublino;

Integrazione

40. mette in rilievo che gli Stati membri ospitanti devono offrire ai rifugiati sostegno e opportunità di integrarsi e costruirsi un futuro nella loro nuova società e che, come prevede la direttiva sulla qualifica di beneficiario di protezione internazionale², in ciò dovrebbe rientrare anche l'accesso effettivo alle strutture democratiche della società; sottolinea che l'integrazione è un processo bilaterale e che il rispetto per i valori su cui è costruita l'UE deve essere parte integrante del processo d'integrazione;
41. ricorda che, a norma dell'articolo 15 della direttiva sulle condizioni di accoglienza, spetta agli Stati membri decidere a quali condizioni è concesso ai richiedenti protezione internazionale l'accesso al loro mercato del lavoro, purché tale accesso sia effettivo e sia assicurato entro i termini stabiliti al paragrafo 1 di tale articolo; riconosce che, conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, per ragioni connesse alle politiche del mercato del lavoro gli Stati membri possono dare la precedenza ai cittadini dell'Unione e ai cittadini degli Stati parti dell'accordo sullo spazio economico europeo, nonché ai cittadini di paesi terzi in soggiorno regolare;

¹ Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).

² Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9).

42. è del parere che, qualora le persone a cui è stata concessa protezione internazionale nell'Unione ricevano un'offerta di lavoro in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata loro concessa la protezione, esse debbano avere la possibilità di usufruire di tale offerta;
43. ribadisce che un migliore riconoscimento delle qualifiche estere è un modo pratico di assicurare che i cittadini di paesi terzi già presenti nell'Unione possano integrarsi meglio, e invita la Commissione ad avanzare proposte appropriate al riguardo;
44. esorta ad attuare programmi di integrazione privati e comunitari per le persone accettate per il reinsediamento, anche partendo dalle migliori pratiche degli Stati membri e delle autorità locali;

Unità del nucleo familiare

45. incoraggia gli Stati membri ad adoperarsi per tenere uniti i nuclei familiari, il che sosterrà nel lungo termine le prospettive di integrazione, poiché in tal modo l'attenzione può essere focalizzata sulla costruzione di una nuova esistenza anziché sulle preoccupazioni per i familiari che continuano a trovarsi in condizioni di insicurezza;
46. sottolinea che gli Stati membri dovrebbero superare gli eventuali ostacoli giuridici e pratici per accelerare il processo decisionale relativo al ricongiungimento familiare;
47. ritiene importante che, fintanto che il regolamento Dublino non sia stato sottoposto a una revisione radicale, gli Stati membri facciano un uso migliore delle clausole discrezionali in modo da rispettare il principio dell'unità familiare;

Rimpatri

48. è consapevole che uno degli elementi da attuare nel quadro di una corretta attuazione del CEAS è un sistema di rimpatrio in condizioni di sicurezza per coloro che, a seguito di una valutazione individuale della domanda di asilo, sono dichiarati non ammissibili a beneficiare di protezione nell'Unione;
49. riconosce che, alla luce del fatto che nel 2014 il 36 % dei cittadini di paesi terzi ai quali era stato ingiunto di lasciare l'Unione è stato effettivamente rimpatriato, vi è l'esigenza di migliorare l'efficacia del sistema di rimpatrio dell'Unione;
50. ritiene che il rimpatrio dei migranti debba essere effettuato solo in condizioni di sicurezza, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e procedurali dei migranti interessati e qualora il paese nel quale i migranti stanno per essere rimpatriati sia considerato sicuro; ricorda che i rimpatri volontari dovrebbero avere la priorità su quelli forzati;
51. fa presente che qualsiasi tentativo da parte degli Stati membri di "respingere" i migranti ai quali non è stata data l'opportunità di presentare domanda di asilo è contrario al diritto dell'Unione nonché al diritto internazionale e reputa che la Commissione dovrebbe adottare misure opportune nei confronti di eventuali Stati membri che tentino di attuare tali "respingimenti";

Elenco dei paesi di origine sicuri

52. prende atto della recente proposta della Commissione relativa a un elenco dell'Unione dei paesi di origine sicuri, che modifica la direttiva sulle procedure d'asilo¹; osserva che, qualora un siffatto elenco dell'Unione diventasse obbligatorio per gli Stati membri, potrebbe rappresentare, in linea di principio, uno strumento importante per facilitare le procedure di asilo, compreso il rimpatrio;
53. si rammarica dell'attuale situazione in cui gli Stati membri applicano elenchi diversi, che contengono paesi sicuri differenti, ostacolando così l'uniformità dell'applicazione e incentivando i movimenti secondari;
54. sottolinea, in ogni caso, che qualsiasi elenco di paesi di origine sicuri non dovrebbe pregiudicare il principio secondo cui ogni persona ha diritto a un adeguato esame individuale della propria domanda di protezione internazionale;

Procedure di infrazione

55. prende atto che, nel settembre 2015, la Commissione ha dovuto adottare 40 decisioni di infrazione relative all'attuazione del CEAS nei confronti di 19 Stati membri, che si aggiungono ad altre 34 procedure pendenti; ribadisce che il Parlamento dovrebbe essere tenuto pienamente informato delle procedure avviate dalla Commissione nei confronti degli Stati membri che non hanno attuato il diritto dell'Unione in quest'ambito, o che non lo hanno attuato correttamente;
56. pone nuovamente in rilievo come sia essenziale che, una volta concordata e adottata la legislazione dell'Unione, gli Stati membri facciano la loro parte provvedendo alla sua attuazione;
57. prende atto, inoltre, che è impossibile valutare adeguatamente i vantaggi e gli svantaggi di taluni aspetti del CEAS, dato che numerosi Stati membri non hanno ancora attuato pienamente la legislazione;

Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO)

58. raccomanda che l'EASO diventi, a lungo termine, l'organo di coordinamento principale del CEAS, al fine di garantire l'omogenea applicazione delle norme che disciplinano tale sistema; ribadisce che, nella misura in cui il CEAS diventerà autenticamente europeo, l'EASO deve a sua volta diventare, da semplice gruppo di esperti provenienti dagli Stati membri, una vera e propria agenzia dell'Unione che fornisca sostegno operativo agli Stati membri e alle frontiere esterne; sottolinea a tale riguardo che occorre dotare l'EASO dei finanziamenti necessari e delle risorse umane richieste a breve, medio e lungo termine;
59. constata che il bilancio dell'EASO per il 2015 per la ricollocazione, il reinsediamento e la dimensione esterna ammontava a soli 30 000 euro; ribadisce che un bilancio così

¹ Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).

ridotto non può essere preso seriamente in considerazione alla luce degli avvenimenti in atto nel Mediterraneo e considerando i molteplici riferimenti all'EASO che figurano nelle decisioni in materia di ricollocazione; ricorda che saranno necessari, a breve, medio e lungo termine, aumenti significativi del bilancio dell'EASO, sia in termini di risorse umane che degli importi stanziati per le attività di ricollocazione e di reinsediamento;

Frontex e il nuovo sistema europeo di guardia costiera e di frontiera proposto

60. prende atto del ruolo recentemente svolto da Frontex nel prestare assistenza a eventuali imbarcazioni o persone in difficoltà in mare e riconosce il contributo che ha apportato, per mezzo delle operazioni congiunte Triton e Poseidon, al soccorso e al salvataggio di numerose vite nel Mediterraneo;
61. è consapevole che il sistema europeo di guardia costiera e di frontiera recentemente proposto è inteso a sostituire Frontex ed è finalizzato a garantire una gestione integrata delle frontiere a livello europeo alle frontiere esterne al fine di gestire efficacemente la migrazione e assicurare un livello elevato di sicurezza interna nell'Unione, salvaguardando nel contempo la libera circolazione delle persone al suo interno;
62. attende con interesse le negoziazioni su tale proposta, prima all'interno delle istituzioni che ricoprono il ruolo di legislatori e poi fra di esse, nel quadro della procedura legislativa ordinaria, conformemente all'articolo 294 TFUE;

Schengen e le frontiere esterne

63. ricorda che, sin dall'istituzione dello spazio Schengen, l'Unione è uno spazio privo di frontiere interne, che gli Stati membri di Schengen hanno elaborato una politica comune, da attuare in varie tappe, riguardo alle sue frontiere esterne e che un siffatto sistema si è sempre basato sulla logica intrinseca secondo cui l'abolizione dei controlli alle frontiere interne deve andare di pari passo con misure compensatorie che rafforzino le frontiere esterne dello spazio Schengen, nonché la condivisione di informazioni attraverso il Sistema di informazione Schengen ("SIS");
64. riconosce che l'integrità dello spazio Schengen e l'abolizione dei controlli alle frontiere interne sono subordinate a una gestione efficace delle frontiere esterne, all'applicazione di elevati standard comuni da parte di tutti gli Stati membri alle frontiere esterne, nonché all'efficacia dello scambio di informazioni tra gli Stati membri;
65. accetta il fatto che l'Unione abbia bisogno di rafforzare la protezione delle sue frontiere esterne e di sviluppare ulteriormente il CEAS, nonché il fatto che siano necessarie misure volte a migliorare la capacità dello spazio Schengen di raccogliere le nuove sfide che si profilano per l'Europa, salvaguardando i principi fondamentali della sicurezza e della libera circolazione delle persone;
66. segnala che l'accesso al territorio dello spazio Schengen è generalmente controllato alle frontiere esterne conformemente al codice frontiere Schengen e che, inoltre, ai cittadini di numerosi paesi terzi è richiesto un visto per entrare nello spazio Schengen;
67. ribadisce l'appello dell'UNHCR secondo cui il rispetto dei diritti fondamentali e degli

obblighi internazionali può essere garantito soltanto se le procedure e i piani operativi traducono tali obblighi in orientamenti pratici e chiari per il personale in forza alle frontiere, comprese le frontiere terrestri, marittime e aeree;

68. sottolinea ancora una volta che, come nel caso della legislazione specifica in materia di asilo e migrazione, affinché la legislazione relativa alle frontiere interne ed esterne sia efficace, è essenziale che le misure stabilite a livello di Unione siano correttamente attuate dagli Stati membri; sottolinea che una migliore attuazione, da parte degli Stati membri, di tali misure alle frontiere esterne è fondamentale e contribuirà, in certa misura, a dissipare i timori per la sicurezza causati dall'afflusso di migranti;
69. prende atto che il 15 dicembre 2015 la Commissione ha presentato una proposta di revisione mirata del codice frontiere Schengen, che prevede l'introduzione di controlli sistematici per tutti i cittadini dell'Unione (non solo per i cittadini dei paesi terzi) tramite la consultazione delle pertinenti banche dati alle frontiere esterne dello spazio Schengen;

Punti di crisi ("hotspot")

70. ricorda che, nel quadro dell'approccio basato sui punti di crisi ("hotspot") proposto dalla Commissione nell'Agenda europea sulla migrazione, Frontex, EASO, Europol ed Eurojust sono chiamati a prestare assistenza operativa agli Stati membri conformemente ai rispettivi mandati;
71. segnala, a tale proposito, che le agenzie dell'Unione hanno bisogno delle risorse necessarie per poter svolgere i compiti loro assegnati; insiste sulla necessità che le agenzie dell'Unione e gli Stati membri tengano il Parlamento pienamente informato delle attività svolte nei punti di crisi;
72. prende atto che entrambe le decisioni in materia di ricollocazione prevedono che sia fornito un sostegno operativo all'Italia e alla Grecia nei punti di crisi, per effettuare lo screening dei migranti subito dopo il loro arrivo, registrarne la domanda di protezione internazionale, fornire informazioni sulla ricollocazione ai richiedenti, organizzare le operazioni di rimpatrio per quanti non hanno fatto domanda di protezione internazionale e non hanno altrimenti diritto a rimanere o per coloro la cui domanda non ha avuto buon esito, nonché per facilitare l'attuazione di tutte le fasi della procedura di ricollocazione;
73. chiede che tali punti di crisi siano istituiti quanto prima, in modo da fornire una concreta assistenza operativa agli Stati membri interessati;
74. riconosce che uno degli scopi principali dei punti di crisi è consentire all'Unione di accordare protezione e assistenza umanitaria in modo rapido a coloro che ne hanno bisogno; sottolinea che occorre prestare una grande attenzione onde garantire che la classificazione dei migranti nei punti di crisi sia effettuata nel pieno rispetto dei diritti di tutti i migranti; riconosce, tuttavia, che una corretta identificazione dei richiedenti protezione internazionale nel primo punto di arrivo nell'Unione dovrebbe contribuire ad agevolare il funzionamento complessivo del CEAS, qualunque sia la riforma cui sarà sottoposto;

Diritto penale correlato alla migrazione

75. prende atto che, nel piano d'azione contro il traffico di migranti, la Commissione afferma che sta valutando una revisione della direttiva 2004/81/CE del Consiglio, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti;
76. ritiene che una siffatta revisione sia necessaria e che debba essere altresì valutata l'introduzione di un sistema che consenta alle vittime della tratta e del traffico di esseri umani di farsi avanti e contribuire a un'efficace azione penale nei confronti dei responsabili, senza temere di essere a loro volta perseguiti penalmente;
77. prende atto che la Commissione sta valutando una revisione della direttiva 2002/90/CE del Consiglio, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali; è del parere che chi fornisce diversi tipi di assistenza umanitaria a quanti ne hanno bisogno non dovrebbe essere criminalizzato e che la legislazione dell'Unione dovrebbe rispecchiare questo principio;
78. sottolinea che un altro passo decisivo verso lo smantellamento delle reti criminali di traffico e tratta consiste nel privilegiare le indagini finanziarie, poiché rintracciare e confiscare i proventi di tali reti criminali è fondamentale ai fini del loro indebolimento e, infine, smantellamento; invita gli Stati membri, a tale proposito, a recepire in modo rapido ed efficace la quarta direttiva antiriciclaggio;
79. ricorda che, onde garantire che le indagini penali siano condotte in modo efficace, la formazione degli operatori è essenziale affinché gli attori interessati comprendano appieno il fenomeno che cercano di contrastare e sappiano riconoscerlo in fase iniziale;

Cooperazione con i paesi terzi

80. segnala che il pilastro in materia di asilo e protezione internazionale costituito dall'approccio globale dell'UE in materia di migrazione e mobilità (Global Approach to Migration and Mobility – GAMM) dovrebbe essere ulteriormente sviluppato, con un maggiore coinvolgimento dei paesi terzi; constata che le iniziative in atto in questo settore, nel quadro dei PPR o dei PPSR, sono incentrate sullo sviluppo di capacità per contrastare le reti criminali di traffico e tratta di esseri umani all'interno dei paesi terzi di origine e di transito; prende atto, nel contempo, che la componente di reinsediamento all'interno di questi programmi continua a essere limitata; ritiene che gli sforzi in termini di sviluppo di capacità e le attività di reinsediamento debbano essere intensificati e attuati di concerto con i paesi terzi che ospitano un gran numero di rifugiati;
81. riconosce che lo strumento fondamentale che fissa gli obiettivi delle politiche esterne dell'Unione in materia di migrazione, asilo e frontiere è il GAMM; prende atto che questa denominazione comprende vari strumenti, tra cui i dialoghi regionali, i dialoghi bilaterali, i partenariati per la mobilità, le agende comuni sulla migrazione e la mobilità, gli accordi di riammissione, gli accordi di facilitazione del visto e di esenzione dal visto, nonché i PPR e i PPSR;

82. è consapevole che la dimensione esterna dovrebbe focalizzarsi sulla cooperazione con i paesi terzi nel contrastare i flussi irregolari verso l'Europa, affrontandone le cause profonde; è altresì consapevole che il partenariato e la cooperazione con i principali paesi di origine, transito e destinazione dovrebbero continuare a essere in primo piano, ad esempio mediante i processi di Khartoum e di Rabat, il dialogo Africa-UE sulla migrazione e la mobilità, il processo di Budapest e il processo di Praga;
83. ricorda che l'Unione e i suoi Stati membri devono essere selettivi nel dare sostegno alle autorità di contrasto dei paesi terzi, tenendo conto dei loro eventuali precedenti in materia di violazione dei diritti umani dei migranti;
84. raccomanda che la cooperazione con i paesi terzi comporti la valutazione dei sistemi di asilo di tali paesi, del loro sostegno a favore dei rifugiati e della loro capacità e volontà di lottare contro la tratta e il traffico di esseri umani verso e attraverso i suddetti paesi;
85. invita l'Unione ad assistere i paesi terzi nella costruzione di sistemi di asilo e strategie di integrazione, onde consentire ai cittadini di paesi terzi bisognosi di protezione internazionale di cercare tale protezione sul posto; ritiene che l'Unione debba adottare nei confronti della cooperazione con i paesi terzi un approccio che sia vincente per tutte le parti interessate, ovvero vantaggioso per l'Unione, per il paese terzo in questione nonché per i rifugiati e i migranti nel paese terzo;
86. ricorda che l'UE ha intensificato la propria cooperazione esterna con i paesi terzi nel settore della migrazione e dell'asilo per rispondere adeguatamente all'attuale crisi dei rifugiati e ha lanciato nuove iniziative di cooperazione, come il piano d'azione comune UE-Turchia; sottolinea, a tale proposito, la necessità che tutte le parti in gioco rispettino gli impegni che incombono loro in virtù del piano d'azione comune, fra cui quello di affrontare le cause profonde dell'afflusso massiccio di siriani, quello di potenziare la cooperazione per dare sostegno ai siriani sotto protezione temporanea e alle comunità che li ospitano in Turchia, nonché, per quest'ultima, l'impegno di prevenire i flussi migratori irregolari diretti dal proprio territorio verso l'Unione;

Campagne di sensibilizzazione

87. segnala che molte delle persone che si affidano alle reti di trafficanti hanno una certa consapevolezza dei pericoli che dovranno affrontare nel viaggio potenzialmente pericoloso verso l'Europa, ma scelgono comunque di intraprendere tale viaggio in quanto i rischi ad esso associati sono considerati minori rispetto a quelli che correrebbero restando;
88. si compiace del fatto che il Piano d'azione contro il traffico di migranti colleghi il lancio di nuove campagne di sensibilizzazione alla valutazione di quelle esistenti; raccomanda che, nell'ambito di tali campagne, siano fornite informazioni sui criteri utilizzati per determinare lo status di protezione nell'UE, in quanto tali informazioni potrebbero convincere alcuni migranti (che rischiano di imbarcarsi in un viaggio pericoloso solo per poi essere rimpatriati qualora non venga loro concessa la protezione) a non effettuare il viaggio;

Affrontare le cause profonde

89. ribadisce che l'Unione deve adottare una strategia di lungo periodo per contribuire a contrastare i "fattori di spinta" (persecuzioni, conflitti, violenza generalizzata o povertà estrema) che, nei paesi terzi, costringono le persone a mettersi nelle mani delle reti criminali di trafficanti, che vedono come l'unica possibilità per raggiungere l'Unione;
90. rammenta che il relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani dei migranti ha altresì invitato l'Unione ad aprire canali di migrazione regolare, in modo da consentire ai migranti di utilizzare sistemi formali di entrata e di uscita, anziché dover ricorrere alle reti criminali dei trafficanti;
91. sottolinea che il recente aumento dell'afflusso di rifugiati nell'Unione ha dimostrato che le misure preventive, da sole, non bastano a gestire l'attuale fenomeno migratorio;
92. riconosce che, nel lungo termine, occorre dare un maggiore impulso per risolvere le questioni geopolitiche che incidono sulle cause profonde della migrazione, dal momento che in situazioni di guerra, povertà, corruzione, fame e mancanza di opportunità, le persone continueranno a sentirsi costrette a fuggire in Europa, a meno che quest'ultima non pensi a come contribuire alla ricostruzione di tali paesi; osserva che ciò significa che la Commissione e gli Stati membri devono mettere a disposizione risorse finanziarie per contribuire allo sviluppo di capacità nei paesi terzi, ad esempio facilitando gli investimenti e l'istruzione, potenziando e applicando i sistemi di asilo, aiutando a gestire meglio le frontiere e rafforzando gli assetti giuridici e i sistemi giudiziari in tali paesi;

Finanziamenti destinati ai paesi terzi

93. osserva che il principale strumento di finanziamento destinato ai paesi terzi è costituito dallo Strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI), che include l'unico finanziamento tematico globale dell'UE per la migrazione disponibile nell'ambito del Programma su beni pubblici e sfide globali, e gestito dalla Direzione generale (DG) della Cooperazione internazionale e dello sviluppo (DEVCO); osserva inoltre che, come avviene per i fondi assegnati direttamente agli Stati membri, altre DG della Commissione europea e organismi dell'UE sono coinvolti nella gestione del DCI: ad esempio, l'assistenza dell'Unione ai paesi della politica di vicinato è fornita dalla DG Politica di vicinato e negoziati di allargamento attraverso lo Strumento per l'assistenza preadesione, gli aiuti umanitari sono forniti dalla DG Aiuti umanitari e protezione civile (ECHO), mentre il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) gestisce lo Strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace; ricorda che, dal momento che i due fondi gestiti dalla DG Migrazione e affari interni (HOME) – l'AMIF e l'ISF – presentano anche una dimensione esterna, il panorama del finanziamento esterno contempla ora un nuovo soggetto;
94. si compiace della recente istituzione del Fondo fiduciario di emergenza per l'Africa e dell'impegno di destinare 1,8 miliardi di euro al Fondo, il che aggiunge un elemento supplementare ai finanziamenti destinati ai paesi terzi; invita gli Stati membri a continuare a contribuire al Fondo;
95. raccomanda che, in linea con quanto previsto dal GAMM, i quattro pilastri tematici che affrontano (i) migrazione legale e mobilità, (ii) migrazione irregolare e tratta degli esseri

umani, (iii) protezione internazionale e (iv) impatto della migrazione sullo sviluppo, siano considerati di pari importanza nel quadro della politica esterna e dei finanziamenti dell'UE;

Trasparenza dei finanziamenti

96. osserva che la politica dell'UE in materia di migrazione trova attuazione mediante diversi strumenti strategici, ciascuno dei quali persegue obiettivi specifici che non sono necessariamente interconnessi, e rileva che il coordinamento dei finanziamenti tra i numerosi attori coinvolti risulta essere insufficiente; fa notare che la frammentazione delle linee di bilancio e delle responsabilità crea una struttura gestionale che potrebbe rendere difficile fornire una panoramica globale delle modalità con cui i diversi fondi disponibili vengono assegnati e infine utilizzati; fa notare inoltre che tale frammentazione rende più arduo quantificare l'entità complessiva della spesa dell'Unione per la politica migratoria;
97. è dell'avviso che occorra fornire tale panoramica globale dei finanziamenti dell'Unione in materia di migrazione, sia all'interno che all'esterno dell'UE, in quanto la sua assenza costituirebbe un chiaro ostacolo alla trasparenza e alla sana definizione delle politiche; segnala, a tale proposito, che un'eventuale opzione potrebbe essere quella di prevedere un sito Internet contenente una banca dati di tutti i progetti finanziati dall'UE in relazione alla politica migratoria; sottolinea che la necessità di trasparenza si estende anche alle linee di bilancio, al fine di garantire finanziamenti adeguati per tutti gli obiettivi della politica dell'Unione in materia di migrazione;

Finanziamenti aggiuntivi per la migrazione

98. accoglie con favore i finanziamenti aggiuntivi resi disponibili nel bilancio 2016 dell'Unione per avviare le azioni intese ad affrontare gli attuali fenomeni migratori; segnala che la maggior parte di tali nuovi fondi costituisce un finanziamento a titolo del Quadro finanziario pluriennale (QFP) anticipato, con il risultato che l'UE spenderà oggi ciò che era previsto spendesse domani;
99. concorda sul fatto che, mentre le recenti proposte di bilancio e i finanziamenti aggiuntivi previsti nel bilancio dell'Unione per il 2016, incluso l'utilizzo dello strumento di flessibilità, andrebbero accolti con favore, i finanziamenti a medio e lungo termine continuano a suscitare preoccupazione; è preoccupato per il fatto che l'aumento degli importi proposto per le linee di bilancio nel quadro dell'AMIF per il 2016 non è stato accompagnato da una proposta di revisione delle risorse complessive disponibili a titolo di tale fondo per il periodo di finanziamento 2014-2020; è consapevole che, in assenza di interventi, i finanziamenti disponibili nel quadro dell'AMIF saranno esauriti ben prima del 2020;
100. incoraggia gli Stati membri a sfruttare appieno le possibilità offerte dai fondi che non sono direttamente legati alla politica migratoria, ma che è possibile utilizzare per finanziare le azioni in tale settore (ad esempio azioni di integrazione), come quelli disponibili nel quadro del Fondo sociale europeo, del Fondo di aiuti europei agli indigenti, di Orizzonte 2020, del Fondo europeo di sviluppo regionale e del programma "Diritti, uguaglianza e cittadinanza";

101. raccomanda che nell'ambito della revisione del QFP, in programma per la fine del 2016, siano previste sostanziali risorse aggiuntive nel quadro della rubrica 3 del bilancio dell'Unione (Cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia), affinché siano resi disponibili finanziamenti adeguati, commisurati alle tendenze migratorie e al relativo fabbisogno finanziario delle politiche dell'UE e degli Stati membri in materia di asilo, migrazione e integrazione;

Coinvolgimento della società civile

102. osserva che l'ottenimento di fondi operativi costituisce una delle sfide fondamentali per le ONG, dal momento che la maggior parte dei finanziamenti concessi sono legati ai progetti; afferma che le iniziative di volontariato e della società civile intese a fornire assistenza ai migranti dovrebbero essere promosse e, se del caso, finanziate dalla Commissione e dagli Stati membri; invita gli Stati membri e la Commissione a cercare, ove possibile e opportuno, di finanziare progetti gestiti da organizzazioni della società civile che operano nei settori della migrazione, dell'integrazione e dell'asilo;

103. ribadisce che occorre garantire il coinvolgimento della società civile nello sviluppo delle azioni dell'Unione e dei programmi nazionali, in linea con il principio di partenariato quale sancito nell'AMIF; propone che, a livello dell'Unione, sia valutata la possibilità di prevedere consultazioni regolari tra la Commissione e le pertinenti organizzazioni della società civile che si occupano di questioni legate a migrazione, asilo e integrazione;

Tendenze demografiche

104. rileva che, prima dell'aumento degli afflussi migratori verso l'Unione registrato nel 2015, uno studio condotto dall'OCSE e dalla Commissione nel 2014 indicava che la popolazione in età lavorativa (15-64) nell'Unione sarebbe diminuita di 7,5 milioni di persone tra il 2013 e il 2020 e che, se la migrazione netta fosse esclusa dalle proiezioni, tale diminuzione sarebbe ancora più pronunciata, pari cioè a 11,7 milioni di persone in meno tra la popolazione in età lavorativa;

105. fa notare, tuttavia, che a novembre 2015 il tasso di disoccupazione giovanile tra tutti gli Stati membri si attestava al 20%;

106. osserva inoltre che, stando a recenti proiezioni di Eurostat, la proporzione tra le persone di età pari o superiore a 65 anni rispetto a quelle di età compresa tra i 15 e i 64 anni passerà dal 27,5% dell'inizio del 2013 a quasi il 50% entro il 2050; osserva che, in base a tali dati, l'attuale proporzione di quattro persone in età lavorativa per ogni persona di età pari o superiore a 65 anni si trasformerà in una proporzione di solo due persone in età lavorativa per ogni persona di età pari o superiore a 65 anni;

Migrazione legale di lavoratori

107. afferma che la base giuridica per la gestione della migrazione legale a livello dell'Unione è definita all'articolo 79 TFUE;

108. riconosce che l'articolo 79, paragrafo 5, attribuisce agli Stati membri il diritto specifico di determinare il volume di ingresso nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi,

provenienti da paesi terzi, allo scopo di cercare un lavoro;

109. fa notare che la strategia Europa 2020 ha individuato la necessità di definire una politica globale in materia di migrazione dei lavoratori e di garantire una maggiore integrazione dei migranti al fine di conseguire gli obiettivi dell'Unione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
110. osserva che il vigente quadro legislativo dell'UE che disciplina l'accesso di cittadini di paesi terzi al lavoro nell'Unione è piuttosto frammentato, in quanto si concentra su specifiche categorie di lavoratori anziché regolamentare in maniera generale la situazione di tutti i lavoratori migranti;
111. è dell'avviso che, nel lungo periodo, l'Unione dovrà definire regole più generali in materia di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi in cerca di occupazione al suo interno, nell'ottica di superare le lacune individuate nel mercato del lavoro dell'Unione;

Necessità di dati più adeguati

112. sollecita una panoramica globale del mercato del lavoro nell'Unione quale prerequisito fondamentale per l'elaborazione di politiche a favore del mercato del lavoro; segnala la necessità di sviluppare strumenti atti a individuare e prevedere in maniera più adeguata le esigenze, presenti e future, del mercato del lavoro dell'Unione; suggerisce, a tal proposito, che gli strumenti esistenti, come quelli messi a punto dal Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP) o dall'OCSE, siano migliorati sulla base delle statistiche internazionali relative alla potenziale offerta di manodopera proveniente da paesi terzi, o inglobino addirittura tali statistiche, al fine di fornire un quadro più accurato della situazione;
113. è dell'avviso che dati migliori e strumenti potenziati per l'analisi di tali dati possano aiutare i responsabili politici a determinare le future politiche in materia di migrazione dei lavoratori, e ritiene che l'Unione e gli Stati membri dovrebbero individuare le lacune presenti nei rispettivi mercati del lavoro, così da coprire i posti di lavoro che, altrimenti, rimarrebbero vacanti;

Sfruttamento lavorativo

114. rileva che lo sfruttamento lavorativo può avvenire in conseguenza della tratta di esseri umani, del traffico di migranti, ma anche in assenza di tali fenomeni, con il risultato che gli sfruttatori dei migranti irregolari, negli Stati membri ove ciò non costituisce reato, rimangono impuniti;
115. deplora che il basso rischio di essere individuati e/o perseguiti penalmente a cui sono esposti i datori di lavoro che sfruttano la manodopera di migranti irregolari rappresenti un fattore importante nello sfruttamento lavorativo, soprattutto nei settori maggiormente a rischio (l'agricoltura, il settore edilizio, il settore alberghiero e della ristorazione nonché quello dei collaboratori domestici e dei servizi di assistenza); ritiene che per affrontare questa situazione di impunità sia necessario, in primo luogo, assicurare che tutti i casi di grave sfruttamento di manodopera siano considerati reato e adeguatamente puniti a norma del diritto nazionale e, in secondo luogo, aumentare le ispezioni sul lavoro nei settori a rischio;

116. prende atto del fatto che, attualmente, in numerosi Stati membri, lo sfruttamento lavorativo costituisce reato soltanto quando ha luogo come una forma della tratta di esseri umani, cosa che lascia un grande vuoto legislativo in tutti i casi in cui gli sfruttatori della manodopera non sono stati coinvolti nella tratta stessa ovvero non è stato possibile dimostrarne il coinvolgimento;
117. ribadisce che occorre attuare pienamente e applicare correttamente nella pratica le procedure speciali volte ad assicurare l'agevolazione delle denunce previste dalla direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (direttiva sulle "sanzioni nei confronti dei datori di lavoro"); ritiene che sia necessaria una maggiore protezione per le vittime della tratta di esseri umani o del traffico di migranti introdotte illegalmente nell'Unione che cooperano e, così facendo, agevolano il perseguimento degli autori di tali reati; suggerisce, inoltre, di sostenere l'istituzione di una coalizione europea delle imprese contro la tratta di esseri umani (come proposto nella strategia dell'UE contro la tratta degli esseri umani del 2014), con l'obiettivo di sviluppare catene di approvvigionamento non colluse con la tratta di esseri umani;
118. ritiene che, in conclusione, qualsiasi sforzo per eliminare lo sfruttamento lavorativo dei migranti debba seguire un duplice approccio: da un lato, perseguire efficacemente i datori di lavoro che commettono abusi, dall'altro proteggere le vittime di tale sfruttamento;

Revisione della "Carta blu"

119. rammenta che, nell'Agenda sulla migrazione, la Commissione aveva annunciato la sua intenzione di rivedere la direttiva sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi ai fini di attività lavorative altamente qualificate (direttiva "Carta blu"), esaminando in particolare le questioni del campo di applicazione (includendovi eventualmente gli imprenditori disposti a investire in Europa) e del miglioramento delle norme in materia di mobilità all'interno dell'UE;
120. ribadisce che la relazione di attuazione della Commissione sulla vigente direttiva "Carta blu" ne sottolinea le carenze, fra cui il livello assai ridotto di armonizzazione, dovuto all'ampio potere discrezionale conferito agli Stati membri in materia di attuazione, in particolare per quanto riguarda il diritto degli Stati membri di mantenere regimi nazionali paralleli;
121. ritiene inoltre che la direttiva non debba concentrarsi soltanto sulle attività lavorative altamente qualificate, ma anche su quelle ad alta qualifica e mirate in cui sia dimostrato esservi carenza di manodopera; ritiene inoltre che la revisione della Carta blu debba essere ambiziosa e mirata allo stesso tempo e cercare di eliminare le incoerenze della direttiva esistente, in particolare per quanto riguarda i regimi nazionali paralleli; raccomanda di prendere in considerazione la possibilità di rivedere il suo campo di applicazione al fine di includervi i cittadini di paesi terzi che potrebbero contribuire a superare le carenze individuate nei mercati del lavoro dell'UE;
122. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, nonché all'EASO, a

Frontex, a Europol, a Eurojust, alla FRA, a eu-LISA, al Consiglio d'Europa, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale europeo.